



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Circolare n. 10 del 04/02/2025

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Imposta di bollo: riaddebito al committente

La disciplina dell'imposta di bollo, regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che venga applicato un bollo di 2 euro su fatture, note, conti e documenti simili non soggetti ad IVA, con importi superiori a 77,47 euro.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 428 del 12 agosto 2022, ha chiarito, richiamando il c.d. "principio di solidarietà", che l'imposta di bollo da apporre sulle fatture, essendo a carico del soggetto che emette la fattura, non può rientrare nel campo di esclusione da Iva applicabile al rimborso di spese anticipate in nome e per conto (articolo 15 del DPR 633/72) e, pertanto, segue il medesimo trattamento IVA della prestazione principale.

Dunque, non essendo sostenibile la tesi secondo cui l'imposta di bollo pagata dal cedente sia a esclusivo carico del cessionario, **il riaddebito della stessa in fattura assume la natura di ricavo e compenso e concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.**

Di seguito sono esposti i casi di riaddebito dell'imposta di bollo, suddivisi in base al regime fiscale del cessionario.

Soggetti aderenti al regime forfettario

Con la risposta all'interpello n. 428 del 12 agosto 2022 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'importo del bollo addebitato dal contribuente che applica il regime forfettario assume natura di ricavo/compenso, quindi imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il regime forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 692, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 prevede, ai fini IVA, alcune semplificazioni secondo le quali i contribuenti in regime forfettario non addebitano l'IVA in rivalsa e non esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta. Le fatture dei soggetti aderenti al regime in commento, trovandosi fuori dal campo di applicazione dell'IVA, sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura fissa di 2 euro, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Considerato, quindi, che l'obbligo di corrispondere l'imposta grava *"in via principale"*, in capo al prestatore d'opera, **la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo *"fa parte integrante del suo compenso"*, concorrendo, di fatto, *"al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito"*.**

Società e professionisti in regime ordinario

Per le società ovvero i professionisti in regime ordinario, qualora debbano addebitare spese anticipate in nome e per conto del cliente (escluse da iva ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72) di importo superiore a 77,47 euro, è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo fissa di 2 euro.

In tale fattispecie, **ai fini IVA, il riaddebito dell'imposta di bollo al committente sarà fuori campo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR 633/72. Ai fini reddituali, tale importo rappresenta una voce *"assimilata"* a quella dei compensi o dei ricavi.**

Operatori del settore sanitario e società che effettuano operazioni esenti

Per gli operatori del settore sanitario e le società che effettuano operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/72 (ad esempio le operazioni assicurative, le locazioni e gli affitti, le prestazioni educative e didattiche, etc.), se il compenso supera 77,47 euro, è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo fissa di 2 euro.

Secondo quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria nella suddetta risposta, l'obbligo principale di pagamento dell'imposta ricade sul prestatore.

Pertanto, l'eventuale riaddebito al cliente dell'importo della marca da bollo inserita nel documento (in formato cartaceo, se emesso nei confronti di una persona fisica, data l'esenzione dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche) costituisce parte integrante dei corrispettivi dovuti, aumentando così la base imponibile.

Ai fini IVA, tale riaddebito segue il trattamento della prestazione principale e, nel caso specifico, l'importo sarà esente ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/72.

Esportatori abituali

Per quanto concerne l'emissione delle fatture non imponibili articolo 8 lett. c) del DPR 633/72, qualora l'importo sia superiore a 77,47 euro, l'imposta di bollo si applicherà in misura fissa e pari a 2 euro.

Rifacendosi a quanto espresso dall'Amministrazione finanziaria nella risposta all'interpello n. 428/2022, l'eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento, in quanto ricavo, concorre all'utilizzo del plafond.

Ai fini IVA, tale riaddebito segue il trattamento della prestazione principale e, nel caso specifico, l'importo sarà non imponibile ai sensi dell'articolo 8 lett. c) del DPR 633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati